

Circolare per lo Studio - Principali scadenze 16-30 giugno 2024

Focus sul versamento della prima rata IMU

a cura di Saverio Cinieri

Dal 16 al 30 giugno 2024, oltre alle consuete scadenze periodiche, ci sono alcuni adempimenti significativi.

In particolare, vanno segnalate le seguenti scadenze, tutte in calendario il 17 giugno:

- il primo appuntamento per la trasmissione del modello 730 precompilato da parte dei sostituti d'imposta e dei Caf e professionisti abilitati relativamente alle dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
- il versamento dell'IVA mensile;
- il termine ultimo per il versamento della prima rata dell'IMU per il 2024.

17 LUNEDÌ

ACCISE

Accise



Attenzione

La scadenza originaria è il 16 giugno e slitta in quanto cade di domenica.

Attività - Liquidazione e pagamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel corso del mese di maggio.

Soggetti obbligati - I soggetti obbligati al versamento delle accise, sono:

- il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta;
- il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 504/1995;

e, relativamente all'importazione di prodotti sottoposti ad accisa;

- il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione.

Modalità - Versamento con il modello F24-Accise.

DICHIARAZIONI

Assistenza fiscale - Mod. 730 - Trasmissione





Attenzione




La scadenza originaria è il 15 giugno e slitta in quanto cade di sabato.




Attività - Termine ultimo per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate del modello 730/2024 da parte dei sostituti d'imposta e dei Caf e professionisti abilitati rela-


	<p>tivamente alle dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio.</p> <p>Entro la stessa data va consegnata al contribuente copia della dichiarazione e del prospetto di liquidazione.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta, Caf e professionisti abilitati.</p> <p>Modalità - Trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dei dati contenuti nei Mod. 730 elaborati dal sostituto d'imposta e dai Caf e professionisti, dei relativi prospetti di liquidazione per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio.</p> <p>Entro la stessa data, i sostituti d'imposta, Caf e professionisti abilitati consegnano ai dichiaranti, dipendenti e assimilati, il prospetto di liquidazione delle imposte nonché copia controllata ed elaborata della dichiarazione dei redditi per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio.</p>
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Imposta sostitutiva su intermediazione mobiliare obbligatorio</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 giugno e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal cosiddetto "conto unico" del mese precedente in relazione agli interessi, premi ed altri frutti dei titoli obbligazionari e similari che sono stati emessi da banche, da società quotate nei mercati regolamentari e da enti pubblici.</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, istituti di credito e altri intermediari autorizzati.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1239 - Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari".</p>
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Addizionale regionale Irpef - Versamento rata</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 giugno e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - della rata o quota dell'addizionale regionale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno; - in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese di precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro. <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "3802 - Addizionale regionale all'Irpef-sostituti d'imposta".</p>
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute sui bonifici per ristrutturazione</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 giugno e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese precedente sui</p>


	<p>bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d'imposta ai sensi dell'articolo 25, D.L. n. 78/2010.</p> <p>Soggetti obbligati - Banche e Poste italiane.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1039 – Ritenuta operata da Banche o da Poste italiane S.p.A. all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d'imposta".</p>
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Imposta sostitutiva su plusvalenze in regime di risparmio amministrato</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 giugno e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sull'entità delle plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazione da parte degli intermediari risultanti in sede di applicazione del regime del risparmio amministrato nel corso dello scorso mese di aprile (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, Sim, società di gestione del risparmio, società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1102 – Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari".</p>
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Imposta sostitutiva Irpef e addizionali su premi di risultato</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 giugno e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente in relazione alle somme erogate ai lavoratori nel corso del mese precedente in relazione a premi di risultato.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1053 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente".</p> <p>Si è specificato "come regola", in quanto gli altri codici utilizzabili, in relazione all'ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1305 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori dalle predette regioni; • 1904 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione; • 1604 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione; • 1905 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata

	fuori regione.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Addizionale stock options</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 giugno e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Versamento dell'addizionale sui compensi erogati a titolo di bonus e stock options dal sostituto d'imposta nel corso del mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24 utilizzando, in generale, a decorrere dal 01/01/2017, il codice tributo "1001" in luogo del codice tributo "1033 - Addizionale operata dal sostituto d'imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options".</p> <p>Gli altri codici tributo utilizzabili a decorrere dal 01/01/2017, in relazione all'ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1601- denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sicilia" in luogo del codice tributo "1054" utilizzabile fino al 31/12/2016; • 1901 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e conguaglio impianti in Sardegna" in luogo del codice tributo "1055" utilizzabile fino al 31/12/2016; • 1920 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d'Aosta" in luogo del codice tributo "1056" utilizzabile fino al 31/12/2016; • 1301 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta impianti fuori regione" in luogo del codice tributo "1059".
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute operate dai condomini su corrispettivi per prestazioni</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 giugno e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese precedente, da parte dei condomini in qualità di sostituti d'imposta, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi inerenti a contratti d'appalto, di opere e/o di servizi eseguiti nell'esercizio di imprese sui compensi percepiti da soggetti Irpef.</p> <p>Soggetti obbligati - Condomini sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando i codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente; • 1020 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente.

IMPOSTE DIRETTE	<p>Imposta sostitutiva sul risultato maturato in regime di risparmio gestito</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 giugno e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sul risultato maturato della gestione patrimoniale in sede di regime del risparmio gestito nell'ipotesi di revoca intervenuta nel corso dello scorso mese di aprile (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, Sim e società fiduciarie.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1103 - Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Addizionale comunale Irpef - Versamento rata</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 giugno e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - della rata o quota dell'addizionale comunale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno; - in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro. <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "3848 - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta-Saldo".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenuta locazioni brevi per intermediari e portali online</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 giugno e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Termine ultimo entro cui è possibile effettuare il versamento delle ritenute operate nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione "breve" per i quali l'intermediario immobiliare o il gestore del portale telematico è intervenuto nella fase di pagamento.</p> <p>Si ricorda che le "locazioni brevi" sono quei contratti di affitto di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'attività d'impresa, direttamente o tramite intermediari, anche online, inclusi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali. Secondo quanto previsto dal D.L. n. 50/2017, ai redditi che derivano da questi contratti, stipulati dal 1° giugno 2017, si applicano in via opzionale le disposizioni relative al regime della cedolare secca con l'aliquota del 26% (21% per il primo immobile affittato), sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali sui redditi derivanti dalla locazione.</p> <p>La ritenuta, da versare entro il 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata, viene operata a titolo di acconto.</p>

	<p>Soggetti obbligati - Esercenti attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, se intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi della locazione breve.</p> <p>Modalità - Invio del modello F24 attraverso i canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Il codice tributo da utilizzare per il versamento è il "1919", riportando in F24 anche il mese/anno cui si riferisce la ritenuta (così per le ritenute operate a giugno occorre indicare "0006" - "2017").</p>
IVA	<p>Iva mensile – Liquidazione e versamento</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 giugno e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Liquidazione e versamento dell'ammontare di Iva a credito dell'Erario relativa al mese di maggio.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte o professioni in regime mensile.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "6005 - Versamento Iva mensile-maggio".</p>
IVA	<p>Trasmissione dati fatture transfrontaliere passive</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 giugno e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Trasmissione fatture elettroniche operazioni transfrontaliere passive ricevute nel mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Gli operatori IVA residenti sono obbligati a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi ad operazioni passive ricevute da soggetti non stabiliti territorio dello Stato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione.</p> <p>Modalità - I soggetti obbligati trasmettono i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia.</p> <p>La trasmissione avviene con modalità telematiche.</p>
TASSE E IMPOSTE VARIE	<p>Imposta sugli intrattenimenti</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 giugno e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti inerenti alle iniziative svolte con carattere di continuità nel corso del mese di maggio da parte dei soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività similari.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti che esercitano attività di intrattenimento.</p>

	<p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "6728 - Imposta sugli intrattenimenti".</p>
<p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p>	<p>Tobin tax – Versamento</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 giugno e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. "Tobin tax") relativa alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, società fiduciarie e imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico nonché altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle operazioni, compresi gli intermediari non residenti.</p> <p>Modalità - Versamento mediante il modello F24. Per consentire la corretta indicazione in F24 del rappresentante fiscale tenuto al versamento per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, è stato istituito il codice identificativo "72" denominato "<i>rappresentante fiscale</i>". Ai fini del versamento occorre utilizzare i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4058: Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi (art. 1, comma 491, legge n. 228/2012); • 4059: Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity (art. 1, comma 492, legge n. 228/2012); • 4060: Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi (art. 1, comma 495, legge n. 228/2012). <p>I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta, che non dispongono di un c/c presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con modello F24 effettuano il versamento mediante bonifico in "EURO" a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1211.</p> <p>I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta ed esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, indicano le proprie generalità in luogo del codice fiscale, ove non ne siano in possesso. I codici IBAN sono pubblicati sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell'Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it.</p>
<p>TRIBUTI LOCALI</p>	<p>Imu – Versamento 1° rata</p> <p>Attività - Termine ultimo per il versamento della prima rata (o unica soluzione) dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2024.</p> <p>Soggetti obbligati - L'imposta è a carico del possessore (es: proprietari e titolari di diritti reali) di immobili (comprese aree fabbricabili e terreni agricoli), ad esclusione dell'abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali. In particolare, il versamento riguarda tutte le tipologie di immobili che non sono state escluse/esentate dal pagamento del tributo.</p> <p>Modalità - Il versamento del tributo va effettuato alternativamente, mediante il modello F24 ovvero apposito bollettino di c/c postale. I codici da utilizzare per il pagamento mediante F24 sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3912: Abitazione principale e relative pertinenze che rientrano nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; • 3914: Terreni; • 3916: Aree fabbricabili;


	<ul style="list-style-type: none"> • 3918: Altri fabbricati diversi dall'abitazione principale; • 3925: Immobili ad uso produttivo, cat. D; • 3930: Immobili ad uso produttivo, cat. D, incremento aliquota Comune. <p>Per maggiori dettagli vedi l'Approfondimento.</p>
RAVVEDIMENTO	<p>Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 90 giorni</p> <p>Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 marzo 2024.</p> <p>Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.</p> <p>Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,67% (1/9 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.</p> <p>Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8906 – Sanzione pecuniaria sostituiti d'imposta; • 8904 – Sanzione pecuniaria IVA; • 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento. <p>Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.
RAVVEDIMENTO	<p>Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 30 giorni</p> <p>Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 maggio 2024.</p> <p>Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.</p> <p>Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,5% (1/10 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.</p> <p>Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8906 – Sanzione pecuniaria sostituiti d'imposta; • 8904 – Sanzione pecuniaria IVA; • 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento. <p>Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Redditi di capitale, contributi, premi e altri redditi diversi</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 giugno e slitta in quanto cade di domenica.</p>

Attività - Versamento delle ritenute alla fonte:

- sui redditi di capitale diversi dai dividendi corrisposti e/o maturati nel corso del mese precedente;
- su indennità per la cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel corso del mese precedente;
- contributi corrisposti a imprese nel corso del mese precedente da parte di Regioni, Province e/o Comuni, nonché da altri enti pubblici;
- sui premi e sulle vincite corrisposti e/o maturati nel corso del mese precedente derivanti da lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza;
- sui redditi derivanti dalla perdita dell'avviamento commerciale corrisposti nel corso del mese precedente;
- sulle vincite e sui premi corrisposti nel corso del mese precedente ed inerenti ad iniziative diverse dalle lotterie, tombole, pesche di beneficenza, giochi di abilità radiotelevisivi e/o in altre manifestazioni;
- sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente che sono state operate a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di specifiche procedure di cui all'art. 21, comma 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449.

Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.**Modalità** - Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo:

- 1024 - Ritenute su proventi indicati sulle cambiali;
- 1025 - Ritenute su obbligazioni e titoli similari;
- 1029 - Ritenute su interessi e redditi di capitale dovuti da soggetti non residenti;
- 1030 - Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi;
- 1031 - Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti;
- 1032 - Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari;
- 1043 - Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti;
- 1058 - Ritenute su plusvalenze cessioni a termine di valute estere;
- 1706 - Ritenute su titoli atipici emessi da soggetti residenti;
- 1707 - Ritenute su titoli atipici emessi da soggetti non residenti;
- 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni;
- 1045 - Ritenute su contributi corrisposti da regioni, province, comuni ed altri enti pubblici;
- 1046 - Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza;
- 1048 - Ritenute su altre vincite e premi;
- 1049 - Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio.

<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, autonomo e su provvigioni</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 giugno e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte, operate nel corso del mese precedente, sui redditi di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali, sulle provvigioni e per assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti di imposta che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo:</p> <p>Lavoro dipendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio; - 1002 - Ritenute su emolumenti arretrati; - 1012 - Ritenute su indennità per cessazione rapporto di lavoro. <p>Lavoro autonomo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l'esercizio di arti e professioni. <p>Provvigioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1040 - Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza.
-------------------------------	--

25 MARTEDÌ

<p>IVA</p>	<p>Elenchi Intrastat - Periodicità mensile</p> <p>Attività - Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) relativi a maggio (soggetti mensili).</p> <p>Da segnalare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai fini fiscali, c'è soltanto l'obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE; - non vanno presentati gli elenchi riepilogativi concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute. <p>Devono essere presentati ai soli fini statistici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro; - gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro. <p>Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomuni-</p>
-------------------	--

tarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.

Soggetti obbligati - Soggetti passivi IVA che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti cessioni di un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000,00 euro.

Modalità - Trasmissione esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange oppure all'Agenzia delle entrate degli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi intracomunitarie.

28 VENERDÌ

TASSE E
IMPOSTE
VARIE**Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento**

Attività - Versamento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento.

Il versamento riguarda la terza rata del III periodo contabile (maggio-giugno), pari al 25% del PREU dovuto per il I periodo contabile (gennaio-febbraio).

Soggetti obbligati - Gli esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (AAMS) ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.

Modalità - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: ""5157-prelievo erariale unico ed interessi - III periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c. 6, del TULPS (ris. n. 239/E del 6/09/2007)".

SCADENZE AGGIORNATE AL 12 GIUGNO 2024

Per ulteriori eventuali aggiornamenti, si rimanda alla consultazione delle Scadenze Online

L'Approfondimento

Versamento IMU – Calcolo e versamento della prima rata

Entro il 17 giugno 2024 va versata la prima rata dell'IMU 2024 pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.

Le regole di calcolo sono le stesse degli scorsi anni e consistono nel determinare l'imposta dovuta per il possesso del primo semestre 2024.

Le aliquote da utilizzare sono quelle che risultano dalle delibere approvate dai comuni e disponibili sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nel caso in cui le aliquote 2024 non risultino approvate, si devono utilizzare quelle in vigore lo scorso anno.

Soggetti obbligati

Sono tenuti al versamento dell'IMU i **possessori di immobili**, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Sono altresì soggetti passivi:

- il genitore assegnatario della casa familiare;
- il concessionario di aree demaniali;
- il locatario di immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

Il diritto di abitazione assegnata al genitore affidatario è considerato un diritto reale che vale ai soli fini dell'IMU.

Soggetto attivo

Soggetto attivo è il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso.

Ambito oggettivo

L'IMU deve essere pagata dai proprietari di abitazioni o chi ne ha altri diritti di godimento, il concessionario di aree demaniali e il locatario di immobili in leasing.

Soggetti all'imposta sono:

- i fabbricati;
- le aree fabbricabili;
- i terreni.



Attenzione

L'IMU non è dovuta sull'**abitazione principale** salvo che si tratti di immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili di lusso).

Allo stesso modo, sono esentate anche le pertinenze appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.

Definizioni

Fabbricato	<p>Si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, innovando su questo punto, esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente.</p> <p>Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.</p>
Abitazione principale	<p>Si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.</p> <p>Sono considerate abitazioni principali anche le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale individuate nella legge. In tale ambito, è stato esplicitato il riferimento alla casa familiare, rispetto alla casa coniugale, per definire la casa assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario.</p>
Pertinenza	<p>Si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p>
Area fabbricabile	<p>È l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.</p> <p>Si applica a tal fine l'art. 36, comma 2, del D.L. n. 223/2006, il quale prevede che un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.</p> <p>Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.</p>
Terreno agricolo	<p>È il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.</p>



Attenzione

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209/2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lett. b), secondo periodo, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il **requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale** va dunque **verificato solo in capo al possessore**, in quanto, rispetto alla disciplina precedente, non rileva più il riferimento ai componenti del nucleo familiare.

Pertanto, se due coniugi hanno residenza anagrafica e dimora abituale presso due immobili diversi, situati nello stesso Comune o in Comuni diversi, possono beneficiare entrambi dell'esenzione dall'IMU, ovvero del regime IMU per l'abitazione principale, con aliquota ridotta e detrazione, se si tratta di unità appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Base imponibile

Per i fabbricati, la base imponibile è data dalla **rendita catastale dell'immobile rivalutata del 5%**. Al valore ottenuto si devono applicare dei **coefficienti previsti per legge** che sono:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Le **variazioni di rendita catastale** intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

Per i **fabbricati classificabili nel gruppo catastale D**, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, applicando i coefficienti approvati con decreto ministeriale.

In caso di **locazione finanziaria**, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Per le **aree fabbricabili**, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Per i **terreni agricoli**, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135.


Riduzioni

In alcuni casi la base imponibile è ridotta del 50%, precisamente:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico;

- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodatante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Aliquote

Abitazione principale	<p>L'aliquota di base per l'abitazione principale di lusso è fissata allo 0,5% e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.</p> <p>È confermata la detrazione di 200 euro, applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica.</p>
Fabbricati rurali ad uso strumentale	L'aliquota base è pari allo 0,1% e i comuni possono ridurla fino all'azzeramento.
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	<p>Per i beni merce l'aliquota base è pari allo 0,1%. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all'azzeramento, in sostanza riproponendo le vigenti aliquote TASI per tali immobili.</p> <p> Attenzione</p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2022, i predetti fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita sono esenti dall'IMU.</p>
Terreni agricoli	L'aliquota di base è fissata nella misura dello 0,76% e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento.
Immobili ad uso produttivo – Gruppo D	L'aliquota di base è determinata dalla somma delle aliquote IMU e TASI (0,76 IMU e 0,1 TASI), pari allo 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76%.
Immobili diversi dall'abitazione principale	L'aliquota di base è pari allo 0,86%. È possibile per i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento.
Maggiorazione	<p>In sostituzione della maggiorazione della TASI viene concesso ai comuni che hanno già esercitato tale facoltà di aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06% sino all'1,14%, a decorrere dall'anno 2020, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019. Detti enti possono negli anni successivi ridurre l'aliquota perdendo però definitivamente la possibilità di variarla nuovamente in aumento.</p> <p>Inoltre, i comuni possono diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle</p>

finanze.

Versamento

L'IMU può essere pagata in un'unica soluzione, con scadenza al 17 giugno 2024 (il 16 cade di domenica); oppure in due rate distinte, con scadenza al 17 giugno e 16 dicembre.

Le forme di pagamento che possono utilizzare i contribuenti per il versamento della prima rata IMU 2024 sono:

- modello F24;
- bollettino postale.

Codici tributo

I codici tributo da utilizzare sono gli stessi usati per la “vecchia” IMU e precisamente:

- 3912 abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune);
- 3913 fabbricati rurali strumentali diversi da quelli della categoria D (destinatario il Comune);
- 3914 terreni (destinatario il Comune);
- 3916 aree fabbricabili (destinatario il Comune);
- 3918 altri fabbricati (destinatario il Comune) – da utilizzare ad esempio in presenza di “secondo case”;
- 3923 interessi da accertamento (destinatario il Comune);
- 3924 sanzioni da accertamento (destinatario il Comune);
- 3925 immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (destinatario Stato);
- 3930 immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (eventuale incremento di cui è destinatario il Comune).



Attenzione

Con la Risoluzione n. 29/E del 29 maggio 2020, l'Agenzia delle Entrate, per esigenze di monitoraggio, per il versamento tramite il modello F24 dell'IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, di cui all'art. 1, comma 751, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha istituito il codice tributo “3939” denominato “IMU - imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita” (destinatario il Comune).